

DIRETTIVA GENERALE IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 10 DELLA
L.R. N. 1/2005

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 10 della L.R. n. 1/2005, per le ipotesi in cui si verifichi o sia imminente una situazione di pericolo, oltre ai lavori propriamente detti, fa riferimento ad altri interventi indifferibili ed urgenti.

Tra questi ultimi sono ricomprese anche le misure finalizzate alla realizzazione di opere urgenti e all'acquisizione in via d'urgenza di beni e servizi, compresi quelli volti ad assicurare forme di prima assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso, tra cui, in via indicativa, l'acquisizione di materiale assistenziale, di servizi di trasporto di cose e persone, per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, anche in assenza della loro formale dichiarazione da parte degli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

Per provvedimenti amministrativi necessari si intendono, in relazione alla loro particolare natura, anche le autorizzazioni volte a ripristinare le situazioni iniziali, consentire il ritorno a normali condizioni nelle aree del territorio regionale o fronteggiare situazioni emergenziali di varia natura. Le autorizzazioni amministrative nei casi sopra indicati, danno origine all'assunzione di specifici obblighi giuridici nei confronti di soggetti terzi, con conseguenti obblighi di natura contabile che si traducono in impegni in forma di concorso finanziario a copertura totale o parziale degli oneri relativi all'esecuzione dei lavori o interventi di cui sopra.

Le autorizzazioni sono disposte dal Direttore dell'Agenzia regionale, o suo sostituto, con apposita nota, nella quale sono indicati l'evento di origine naturale o connesso con l'attività umana, i soggetti beneficiari che richiedono all'Agenzia regionale il contributo finanziario, l'importo che si autorizza a titolo di concorso finanziario, gli atti e la documentazione, compresa quella attestante la stima dei costi o la spesa eventualmente già sostenuta, che tali soggetti devono presentare nei termini stabiliti dall'Agenzia regionale per l'adozione a cura di quest'ultima degli atti amministrativi di assunzione dell'onere di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia e liquidazione delle somme spettanti nei limiti dell'importo autorizzato.

L'autorizzazione, nei termini sopra indicati, al concorso finanziario è necessaria nei soli casi in cui la stessa è disposta su richiesta ed a favore di soggetti diversi dall'Agenzia regionale, individuati nel successivo punto 2.

Ogni autorizzazione disposta dal Direttore dell'Agenzia, o suo sostituto, è comunicata all'Assessore competente contestualmente alla trasmissione al soggetto attuatore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONCORSO FINANZIARIO PER L'ESECUZIONE DI SPECIFICI LAVORI O ALTRI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10

Ferma restando la possibilità per l'Agenzia regionale di provvedere direttamente all'acquisizione in via d'urgenza di beni e servizi, le autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto 1 possono essere disposte a favore di Enti Locali territoriali e loro forme associative, di Enti Pubblici ed organismi di diritto pubblico, di Istituzioni sociali private, nonché delle strutture operative (non appartenenti alla Regione), tra cui le organizzazioni di volontariato e relativi enti di servizio, di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005, per far fronte, per quanto di competenza, a lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti.

Al fine di consentire la concessione del finanziamento con l'utilizzo delle risorse in conto capitale sarà necessario, per il rispetto delle compatibilità con le disposizioni indicate nel D. Lgs. N. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni, che il contributo non comporti un aumento del patrimonio rispetto all'opera originaria. Resta inteso che sono ammessi interventi e/o lavori che, rispetto all'opera originaria, potrebbero configurarsi come migliorie del bene e/o dello stato dei luoghi, se richiesti/prescritti ai sensi delle procedure previste dalla normativa tecnica di settore vigente all'atto di realizzazione dell'intervento o del lavoro medesimo.

3. FINALITA' E PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 10

L'autorizzazione nei termini sopra indicati a favore dei soggetti specificati nel precedente punto 2 è disposta nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni:

- il nesso di causalità tra la situazione di pericolo o di danno, in atto o potenziale, e l'evento di origine naturale o connesso con l'attività umana;
- la necessità di specifici lavori o di altri interventi indifferibili e urgenti, nonché di ulteriori misure per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza;

- l'esigenza di rimuovere la situazione di pericolo o di danno.

4. PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENZIA REGIONALE, A COPERTURA DEGLI ONERI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 10

L'Agenzia regionale, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari a far fronte alle situazioni di pericolo o di danno che comportano l'assunzione di oneri finanziari sul proprio bilancio anche per la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al precedente punto 2., provvede con le risorse stanziare dalla Regione nel bilancio previsionale. I termini e le modalità di impegno della Regione verso l'Agenzia di tali risorse sono definiti nella Delibera di Giunta regionale n. 618 del 15/04/2019, avente ad oggetto "COORDINAMENTO ED AGGIORNAMENTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ED AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA L.R. N. 1/2005 E SS.MM.II. E DELLA L.R. N. 13/2015 E SS.MM.II.."

5. ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'UTILIZZO DEI FONDI REGIONALI

Il Direttore dell'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, definisce la procedura ai fini del riconoscimento del concorso finanziario ed individua i Dirigenti competenti all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativo contabili a favore dei soggetti beneficiari del contributo finanziario.

Semestralmente il Direttore dell'Agenzia trasmette al competente Assessore ed al Direttore della Direzione competente un prospetto riepilogativo analitico delle autorizzazioni emesse e dei conseguenti atti amministrativo-contabili adottati.

Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei capitoli di Agenzia si provvederà a richiedere alla Regione integrazione delle risorse disponibili a Bilancio.